



COMUNE DI OULX

Provincia di Torino

Area Economico-finanziaria

AUTOTUTELA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare la tutela dei contribuenti nonché la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente nel perseguimento di interessi di natura pubblicistica, attraverso la disciplina dell'applicazione dell'istituto dell'autotutela quale mezzo fondamentale per attuare i predetti principi.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento sono applicabili in tutti i rapporti di natura tributaria posti in essere dal Comune quale soggetto impositore e riguardano ogni tipologia di obbligazione a natura tributaria nei limiti dell'autonomia impositiva attribuita all'Ente dall'ordinamento dello Stato.

Art. 3

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati di seguito, può procedere, in qualsiasi fase del procedimento impositivo, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o infondato:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati; di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona o di soggetto passivo;
 - evidente errore logico;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - prova di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni, esenzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale,

- richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- c) al mero ritiro dell'atto ancora inefficace (in quanto non esecutivo o non ancora comunicato all'interessato), con conseguente rinuncia all'imposizione, in caso di errore o di inopportunità dell'atto stesso.
1. Il provvedimento di annullamento o di revoca, nonché quello di ritiro, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 4 **Potere di iniziativa**

1. L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al Funzionario Responsabile del tributo che ha emesso l'atto, che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte.
2. Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimento di non annullamento, deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.
3. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Servizio Finanziario.

Art. 5 **Esclusione dall'autotutela**

1. E' escluso l'annullamento o la revoca d'ufficio o il mero ritiro dell'atto di imposizione nelle seguenti circostanze:
 - a) quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'Ente;
 - b) quando vi sia un univoco indirizzo giurisprudenziale.

Art. 6 **L'autotutela in caso di attività contenziosa**

1. In pendenza di giudizio, o in sede di contenzioso, l'annullamento del provvedimento è possibile con riferimento alla giurisprudenza consolidata nella materia e al rischio di soccombenza con conseguente condanna del Comune al rimborso delle spese di giudizio.
2. Ai fini dell'abbandono delle liti già iniziate viene tenuta in considerazione anche l'esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile del tributo,

sentito il Dirigente del Servizio Finanziario, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.

3. L'annullamento totale o parziale del provvedimento deve essere comunicato, oltre che al contribuente, al Responsabile del tributo per la necessaria desistenza dal contenzioso, nonché alla competente Commissione Tributaria.

Art. 7

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 8

Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.